



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



Editoriale

Natura, diritti e religioni: analisi comparate

S. Baldassarre - S. Baldetti
M.F. Cavalcanti - A. Ceserani
A. Ferrari - B. Gardella Tedeschi
H. Gutierrez - D. Hussain
M.L. Lo Giacco - W. Menski
F. Oliviero - S. Osnato
F. Valacchi

Care lettrici e cari lettori,

il volume che vi accingete a scoprire presenta una ricca rubrica di Studi che come sempre spazia in vari ambiti tematici e annovera contributi di notevole valore anche per la novità di determinati temi affrontati e la ricchezza di apporti disciplinari, e un Dossier di dimensioni ridotte ma di assoluto pregio che ha per titolo *Natura, diritti e religioni: analisi comparate*.

Le nostre lettrici e i nostri lettori sanno benissimo che il legame, oserei addirittura osservare “l’antica consustanzialità” tra diritto e religione non ha mai cessato di far parlare di sé e non ha mai smesso di avere una sua segreta attualità, prova ne sia che sovente, sui cosiddetti temi eticamente sensibili, le motivazioni di ordine politico e quelle di natura religiosa si intrecciano o perfino si sovrappongono.

Il diritto, com’è noto, non ha un’origine laica ma religiosa. La laicizzazione del diritto, compiuta a più riprese, è stata un fenomeno plurisecolare per il quale è occorso tempo e fatica, e proprio l’illuministico ricorso al “naturale” che ha prodotto il cosiddetto *giusnaturalismo* ha rappresentato la vera chiave ermeneutica per laicizzare il diritto.

Conseguentemente a tale laicizzazione, il conflitto delle interpretazioni si spostava dal volere di Dio depositato nei testi sacri alla natura, i cui fatti e fenomeni avevano portata assiologica e normativa.

La modernità filosofica e scientifica ha, per molte vie, desiderato carpire i più intimi segreti della natura e decifrarne le leggi al fine di poterne non solo disporre, ma elevarla a norma universalmente valida e vincolante per tutte le genti.

Il processo non era del tutto inedito, se si considera che i giureconsulti romani avevano già nel III secolo a.C. elaborato lo *ius gentium* assumendo determinate coordinate di quello che poi sarà chiamato *ius naturale*, alle quali cioè si perveniva attraverso l’ausilio della ragione naturale, come idonee a disciplinare i rapporti tra gli stranieri che esercitavano i loro commerci a Roma e i cittadini.

Va a questo punto osservato che la teoria giusnaturalistica come teoria generale del diritto ha per altri versi prestato il fianco alla critica di recare con sé



un non trascurabile *deficit* di fondamento per così dire, come la famosa annotazione di D. Hume (poi divenuta celebre come *legge di Hume*) ha efficacemente indicato:

«In ogni sistema morale in cui finora mi sono imbattuto, ho sempre trovato che l'autore va avanti per un po' ragionando nel modo più consueto [...] poi, tutto a un tratto, scopro con sorpresa che al posto delle abituali copule è e *non* è incontro solo delle proposizioni che sono collegate con un *deve* o un *non deve*; si tratta di un cambiamento impercettibile ma che ha tuttavia la più grande importanza. Infatti, dato che questi *deve* o *non deve*, esprimono una nuova relazione o una nuova affermazione è necessario che siano osservati e spiegati...ma poiché gli autori non seguono abitualmente tale precauzione, mi permetto di raccomandarla ai lettori e sono convinto che un minimo di attenzione a questo riguardo rovescherà tutti i comuni sistemi di morale»¹.

L'argomento della cosiddetta "fallacia naturalistica" non ha liquidato la dottrina giusnaturalistica ma certamente l'ha costretta a riconsiderare in profondità il supposto rigore logico delle proprie asserzioni.

Più tardi sarà la positivizzazione del diritto in ordinamenti giuridici statuari a decretarne la pressoché completa laicizzazione.

La crisi ecologica e planetaria di cui siamo oggi sempre più consapevoli ha reso evidente il nesso tra l'irresponsabile atteggiamento umano nei confronti dell'ecosistema e le conseguenze potenzialmente irreversibili di tale crisi. Da ciò si è viepiù precisata la necessità di affrettare un cambiamento di paradigma: da quello antropocentrico ad un nuovo modello ecocentrico.

Un così ambizioso obiettivo, negli ultimi due decenni almeno, è stato perseguito da alcune nazioni che hanno recepito nelle proprie Carte Costituzionali il principio della soggettività giuridica della natura, attraverso, per l'appunto, l'attribuzione di personalità giuridica a foreste, fiumi, laghi, montagne, oasi naturali, meritevoli di una speciale salvaguardia, come gli articoli delle studiosse Maria Francesca Cavalcanti e Maria Luisa Lo Giacco documentano con estrema

¹ D. HUME, *Trattato sulla natura umana*, III.1.1, in F. D'AGOSTINO, *Filosofia del Diritto*, G. Giappichelli editore, Torino, 1993, p. 88.

perizia nel cuore del nostro Dossier.

L'attribuzione di tale soggettività giuridica alla natura, sovente permeata da motivazioni religiose e dall'influsso di antiche spiritualità tradizionali, sembra avere ad oggetto l'introduzione per un verso una forma di nuovo reincanto del mondo, e per un altro verso rischia di ricondurre il diritto alla sua antica matrice religiosa con tutti gli esiti che un simile scenario può dispiegare.

Vi è inoltre da considerare se tale strategia di personificazione giuridica del naturale sia davvero scevra di quei presupposti antropocentrici dei quali si auspica il definitivo superamento.

Ai nostri lettori e alle nostre lettrici l'arduo compito di sottoporre a scrutinio l'idoneità di tali strumenti giuridici e politici, al fine di rimediare ad una tragica e conflittuale strategia plurisecolare di sistematica vampirizzazione della natura ad opera di una umanità ebbra e dimentica di sé e delle altre forme di vita.

Davide Romano